



## CAPITOLO 2

### **Paragrafo 2 -Prestazioni economiche previdenziali: pensionamento per invalidità-**

#### **Premessa.**

Questo tipo di prestazioni sono legate alla posizione previdenziale del soggetto, e sono erogate dall'INPS, dall'INPDAP e dagli altri enti di riferimento.

Fermo restando che ogni ordinamento previdenziale o assistenziale stabilisce quali requisiti siano necessari per lo status di invalido, una certa uniformità è stata apportata dalla legge 335/95, che ha stabilito i criteri per la progressiva armonizzazione del settore pubblico e di quello privato.

Per interesse specifico segue una trattazione delle prestazioni pensionistiche di invalidità, erogate dall'INPDAP.

#### **Prestazioni erogate dall'INPDAP: Inabilità alle mansioni o inabilità relativa.**

Si tratta di una prestazione erogata nel caso in cui ci sia dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni.

Il trattamento è dunque previsto in via residuale, nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, e l'amministrazione abbia esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore, con conservazione del trattamento economico in godimento (si veda, in tal senso, l'art. 9, D.P.R. 191/79, per il personale degli enti locali).

Solo in questo caso l'amministrazione potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute, con conseguente erogazione della indennità una tantum (dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile) per inabilità fisica ex art. 32, R.D.L. 680/38 o della pensione diretta (dopo 20 anni di servizio utile); qualora vi siano i presupposti, verrà riconosciuta la pensione di inabilità ex art. 7, L. 379/55 (dipendenti Enti locali) o ex art. 42, D.P.R. 1092/73 (dipendenti dello Stato).

**Prestazioni erogate dall'INPDAP: Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.**

#### ***Requisito sanitario.***

La pensione viene concessa ai soggetti cui sia stata riconosciuta una inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non



derivante da causa di servizio, accertata esclusivamente dalla Commissione Medica presso le ASL (art. 13, L. 274/91).

Non è pertanto necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa con riferimento alla amministrazione presso la quale presta servizio.

#### ***Requisito contributivo.***

Ulteriore requisito è quello relativo alla anzianità contributiva e assicurativa; sono infatti richiesti 15 anni di contribuzione (14 anni, 11 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, a prescindere dall'età anagrafica (L. 379/55 e D.P.R.: 1092173).

#### ***Incompatibilità e cessazione dall'attività lavorativa.***

La pensione è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo.

#### ***Importo.***

È calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, senza alcuna maggiorazione (art. 7, *lett.a*), L. 379/55 per gli iscritti alle ex Casse pensioni dei dipendenti enti locali e degli insegnanti; art. 1, L. 87/58 per gli iscritti all'ex Cassa pensione ai sanitari; art. 1, L. 1353/62 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari). Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici, ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 222/84.

#### ***Presentazione della domanda.***

La visita medica può essere richiesta dal lavoratore in attività di servizio e comunque non oltre il 18° mese di assenza per malattia, oppure dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempre che lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia; in caso contrario l'Ente procede al licenziamento del dipendente.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, e deve essere presentata presso l'INPDAP, tramite il datore di lavoro.

#### ***La visita medico - collegiale.***

È effettuata dalla Commissione Medica presso la ASL territorialmente competente (art. 13, L. 274/91).

#### ***Concomitanza con l'iter di riconoscimento di una pensione privilegiata.:***



*L'interessato* che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata; può cautelativamente presentare domanda per il trattamento di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. L'istanza verrà accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilità, solo qualora non sia riconosciuta la causa di servizio (Circ. INPDAP 57/97).

**Prestazioni erogate dall'INPDAP: Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.**

***Requisito sanitario.***

La pensione viene concessa ai soggetti cui sia stata riconosciuta una infermità, fisica o mentale, tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, purché non sia derivante da causa di servizio (art. 2, comma 12, L. 335/95; art. 1, D.M. 187/97 O).

In questo caso si tratta di una menomazione altamente invalidante tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.

***Requisito contributivo.***

Sono richiesti 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio.

È inoltre richiesta una anzianità assicurativa di almeno 5 anni (art. 4, L. 222/84), richiamato dall'art. 2, comma 12, L. 335/95 e D.M. 187/97, art. 2, lett. a).

Concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1, L. 274/91, riscattati o ricongiunti presso l'INDAP.

Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall' art. 2 Legge 218/52 .

***Incompatibilità con l'attività lavorativa.***

Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio: infatti, la pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero (art. 2, comma 12, L. 335/95; Circolare INPDAP 24 ottobre 57197; art.2;lett. b) e art. 10\_D.M. 187/97).

Qualora il soggetto sia cessato per cause diverse, ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medico rilasciato dalle competenti Commissioni ASL attestante uno stato di inabilità, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data della cessazione del servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza (Circ. INPDAP 21/96).



### ***Altre incompatibilità.***

La pensione è inoltre è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e con ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'INPDAP, che revoca la pensione di inabilità.

In fase di riconoscimento dello stato di viabilità, l'amministrazione di appartenenza provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro mentre sarà a carico dell'INPDAP la liquidazione della pensione.

### ***Presentazione della domanda.***

La domanda deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, e viene da questa trasmessa all'ente competente alla liquidazione dei trattamenti (art. 3, comma 2, D.M. 187/97).

La visita medica può essere richiesta:

- dal lavoratore in attività di servizio e comunque non oltre il 18° mese di assenza per malattia;
- dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempre che lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia; in caso contrario l'Ente procede al licenziamento del dipendente.

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, presso la sede provinciale dell'INPDAP, tramite il datore di lavoro.

La pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di 3 anni dalla cessazione del rapporto, ex art. 33, R.D.L. 689/38, c. 7, L. 379/55, c. 2.

### ***La visita medico - collegiale e il procedimento di concessione.***

L' accertamento deve essere effettuato dalla Commissione medica presso l'Ospedale Militare (CMO), stante la previsione di cui all'art. 2; comma 12, L. 335/1995, che prevede l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio per accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità.

La commissione ha 60 giorni di tempo per comunicare all'interessato la data della convocazione a visita (art. 5, D.M. 187/1997).

Dal verbale di visita dovranno risultare, ai sensi dell' art. 6 del citato D .M. anche il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate, il giudizio sulle conseguenze,



sull'idoneità al servizio indicando se le infermità costituiscono impedimento temporaneo o permanente alla sussistenza o meno della assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e se la stessa dipenda da causa di servizio.

Entro 60 giorni dalla data della sua definizione, il verbale deve essere restituito all'amministrazione o ente richiedente, che provvede, in caso di esito positivo, alla liquidazione e al pagamento della pensione, che decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto (art. 8, D M 187/1997).

***Concomitanza con l'iter di riconoscimento di una pensione privilegiata:***

L'interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, può cautelativamente presentare domanda per il trattamento di inabilità a qualsiasi attività lavorativa. L'istanza verrà accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilità, solo qualora non sia riconosciuta la causa di servizio (Circ. INPDAP 57/97).

***Reversibilità.***

La pensione è reversibile ai superstiti (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).

***Rendita Inail.***

Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia erogata dall'INAIL, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se riferita allo stesso evento o causa.

***Revoca.***

La pensione può essere revocata, in caso di accertato recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa (art. 9, L. 222/84; art. 10, DM. 187/97).